

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-16 del 04/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S. per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Bovini e lavorazione latte in caseificio, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-27 del 04/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S.** per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Bovini e lavorazione latte in caseificio, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S.** (C.F. 01501371205 e P.IVA 01501371205) per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Bovini e lavorazione latte in caseificio, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga la società **AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S.** (C.F. 01501371205 e P.IVA 01501371205) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno., per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno., ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 04/10/2023 (Prot. n. 52807) e in data 15/11/2023 (Prot. n. 59999 e 60001) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e comunicazione in materia di impatto acustico.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 61990 del 28/11/2023 (pratica SUAP n. 1387/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2023 al PG/2023/201947 e confluito nella **Pratica SINADOC 40905/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/212104 del 14/12/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 159,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 13,00 in quanto prosecuzione senza modifiche.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 03/01/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 in acque superficiali (fosso di campagna, Fosso delle Praterie poi Rio Cavanella) classificato come “scarico di acque reflue assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006”, costituite dalle acque reflue originate dall’attività di sala latte e caseificio preventivamente trattato mediante pozzetti degrassatori, fossa imhoff, filtro batterico anaerobico e ulteriore fossa imhoff

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- **Scarico S2** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Il filtro batterico anaerobico previsto sia sostituito con filtro percolatore AEROBICO in conformità a quanto stabilito dalla Tab B allegata alla DGR 1053/03;
2. Considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico 1 (di consistenza inferiore a 50 a.e.) lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
3. Tutte le fosse imhoff (anche quella terminale) dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
4. Venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse Imhoff, dei pozzetti degrassatori e di di raccordo ed ispezione e del filtro batterico aerobico, quest’ultimo mediante controlavaggio della massa filtrante e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
5. Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante

- ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
6. Durante la stagione primaverile ed estiva dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione e pulizia delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
 - nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.
 7. siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico, quale ad esempio la raccolta delle acque piovane per fini irrigui in idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno raccordato alla rete di scolo.
 8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 10. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/11/2023 al PG/2023/201947).
- Elaborato Planimetrico datato Marzo 2023 (agli atti di ARPAE in data 28/11/2023 al PG/2023/201947).

Pratica Sinadoc 40905/2023

Documento redatto in data 03/01/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno

ALLEGATO B

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 06/08/2019 al n. 24930, la società AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini da Latte sito Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno. L'ARPAE-AACM in data 20/12/2019 al PG/2019/196394 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione,

- ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
 5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Comunicazione di utilizzazione Agronomica registrata al portale Gestione Effluenti della Regione Emilia Romagna con n. 24930 (agli atti di ARPAE in data 20/12/2019 al PG/2019/196394).

Pratica Sinadoc 40905/2023

Documento redatto in data 03/01/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Forca n. 1256/B Loc. Savigno**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 28/11/2023 dal Legale Rappresentante della società **AZ.AGR. PODERE FORCA**, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "il rispetto dei limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, come da Valutazione di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica in data 25/09/2023 e detenuta presso la sede aziendale" per l'attività di Caseificio.
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 03/10/2023 firmata dal Legale Rappresentante della AZ.AGR. PODERE FORCA di Collina Stefano e Vincenzo S.S. (agli atti di ARPAE in data 28/11/2023 al PG/2023/201947).

Pratica Sinadoc 40905/2023

Documento redatto in data 03/01/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.